

Unione Bassa Sesia
(Comuni di Carpignano Sesia, Casaleggio, Castellazzo Novarese; Sillavengo)
Unione dei Comuni della Baraggia Vercellese
(Comuni di Arborio, Ghislarengo, Lenta, Rovasenda)
Comune di Granozzo con Monticello – Comune di Casalbeltrame

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione completa del Servizio di riscossione coattiva delle seguenti entrate comunali:

- . imposta comunale sugli immobili;
- . tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- . imposta comunale sulla pubblicità per gli enti che non hanno già il servizio affidato in concessione
- . tassa per l'occupazione del suolo pubblico
- . sanzioni per violazioni del codice della strada, delle ordinanze sindacali e deiregolamenti comunali;
- . entrate derivanti dalla contribuzione ai servizi comunali;
- . entrate derivanti dai permessi a costruire;
- . entrate derivanti dall'utilizzo del patrimonio comunale;
- . altre entrate di spettanza comunale.

Art. 2 – Esecuzione dell'attività di riscossione coattiva

L'aggiudicatario dovrà provvedere a porre in essere tutta l'attività tesa alla riscossione coattiva degli importi dovuti e non corrisposti spontaneamente.

L'aggiudicatario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

La ditta ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia relative alle entrate oggetto dell'affidamento e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente capitolato, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell'Ente.

Nell'ambito della autonomia organizzativa, la società aggiudicataria dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa col Responsabile del servizio economico finanziario coordinatore del servizio ed i responsabili di servizio degli enti sottoscrittori dell'accordo.

L'impresa aggiudicataria dovrà rendersi disponibile a garantire una presenza adeguata presso i comuni a favore dei quali dovrà essere svolto il servizio. I comuni metteranno in tal caso a disposizione idonei locali utilizzabili dal concessionario per lo svolgimento delle attività previste dal disciplinare e dal capitolato di gara. Per i comuni aderenti a Unioni, le eventuali presenze potranno essere effettuate presso i comuni sede di Unione o solo alcuni di essi, in base ad accordi di dettaglio che potranno essere definiti nel corso di svolgimento del servizio. La presenza potrà essere particolarmente richiesta nei periodi successivi alla emissione di provvedimenti di riscossione coattiva che coinvolgano un significativo numero di contribuenti. Le modalità, le dotazioni strumentali utilizzate, i livelli di presenza presso i comuni, con i quali sarà svolto il servizio di riscossione coattiva, costituirà oggetto dell'offerta tecnica che sarà valutata come indicato all'art. 6 del disciplinare.

Il concessionario dovrà provvedere:

- alla spedizione ai contribuenti del plico contenente la richiesta formale di pagamento e i bollettini di c/c del Conto Bancario e/o Postale per l'effettuazione dei pagamenti alla notifica degli atti di recupero coattivo.
- a porre in essere le azioni esecutive di pignoramento mobiliare ed immobiliare.

- a tutto quanto rientra nel corretto svolgimento a regola d'arte del servizio di riscossione coattiva ed in base a quanto indicato nell'offerta tecnica.

Le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il bando di gara ed il presente capitolato, in maniera da non configurare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dei comuni concedenti il servizio.

Il soggetto concedente si riserva inoltre di effettuare verifiche e controlli, a campione, per accertare che le attività di riscossione coattiva vengano svolte in conformità alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del presente capitolato.

Art. 3 – Importo dell'appalto

Il valore complessivo della concessione viene stimato in via del tutto presuntiva in euro 10.000,00 annui, nel presupposto che trattasi di procedura di gara avviata per la prima volta e che buona parte della tipologia di entrate, comprese anche le imposte di nuova istituzione, non sono fino ad ora state oggetto di procedure di riscossione coattiva.

Art. 4 – Compensi aggiuntivi

All'infuori dell'aggio, nella misura risultante dell'aggiudicazione dell'appalto, nessun altro compenso per nessun titolo e motivo, compresi i casi di forza maggiore, aumenti di retribuzione, di spese generali, ecc., potrà essere richiesto dall'aggiudicatario, se non previsto espressamente dalla legge.

In deroga a quanto stabilito al comma precedente, l'importo del ribasso d'asta sul valore dell'aggio, non sarà considerato qualora, sulla base di ogni esercizio solare, le somme effettivamente acquisite in termini di cassa al bilancio comunale, risultino pari o superiori all' 80% di quelle lorde previste dalle liste di carico.

Art. 5 - Cauzioni

Cauzione provvisoria:

Trattandosi di affidamento di servizio in concessione non è richiesto l'obbligo di presentazione di cauzione provvisoria.

Cauzione definitiva:

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, la Ditta aggiudicataria, all'atto della firma del contratto dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dei cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

Art. 6 – Personale dipendente

La ditta concessionaria:

dovrà garantire la presenza di personale in numero sufficiente e professionalmente adeguato al servizio, di sicura riservatezza ed affidabilità, data la peculiarità delle attività di riscossione e le implicazioni di immagine che ne derivano per i comuni concedenti

dovrà provvedere a tutte le assicurazioni previdenziali e antinfortunistiche dovute in base alle vigenti disposizioni di legge o che entrassero in vigore durante l'appalto nei confronti del personale dipendente, esonerando i comuni concedenti da ogni onere e responsabilità relativa. I comuni concedenti rimarranno peraltro, assolutamente estranei ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'aggiudicatario ed il proprio personale. A tal proposito, il concessionario trasmetterà in copia ai vari enti concedenti, tutta la documentazione relativa al personale operante nella gestione del servizio, compresi i requisiti professionali idonei alla copertura dell'incarico di front-office.

dovrà provvedere a designare un responsabile in possesso di qualifica professionale idonea, il quale dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dai comuni per il controllo dell'andamento del servizio. In caso di assenze o impedimento di parte del personale (ferie, malattia, ecc.) l'impresa dovrà provvedere alla sua sostituzione con altro soggetto in possesso degli stessi requisiti professionali.

I comuni potranno richiedere in qualsiasi momento all'appaltatore di esibire la documentazione relativa al personale, sia relativa ai versamenti contributivi che ai requisiti di legge.

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale del cessionario è posto, i Comuni hanno la facoltà di richiedere al concessionario stesso la sostituzione di chi, a suo giudizio, risulti non idoneo o inadatto, anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto e della disponibilità con gli utenti nell'ambito dell'attività di sportello. In tal caso il concessionario dovrà procedere alla sostituzione con urgenza e, comunque, non oltre tre giorni dalla segnalazione.

Art. 7 – Prestazioni aggiuntive

In caso di servizi aggiuntivi o complementari rispetto a quelli previsti dai documenti di gara o derivanti dalle offerte migliorative presentate dal candidato risultato concessionario, verranno concordate le pattuizioni del caso per l'effettuazione dei suddetti servizi.

Art. 8 - Oneri e obblighi a carico dell'Ente concedente

L'Ente concedente, al fine di consentire all'aggiudicatario di avviare e svolgere le attività oggetto del contratto con la massima efficienza ed efficacia, si obbliga: a fornire tutta la documentazione relativa agli utenti e alle morosità; a fornire attraverso i propri uffici, tutte le informazioni ed i dati che siano da questi ritenuti necessari o utili per la puntuale esecuzione dell'incarico.

Fermo restando la puntuale e corretta esecuzione del servizio, il singolo comune impositore garantirà la certezza del credito, sollevando l'aggiudicatario da ogni responsabilità in ordine all'esecuzione delle procedure di riscossione coattiva derivanti dallo stesso.

Art. 9 - Riservatezza

L'aggiudicatario dovrà garantire, nello svolgimento della propria attività, il più assoluto riserbo su dati e/o notizie di cui può venire a conoscenza nell'espletamento del servizio e che riguardano gli utenti ed il Committente, in applicazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). In caso di acclarata responsabilità del personale, l'aggiudicatario dovrà allontanare dal servizio di front-office l'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, oltre all'applicazione delle penali come disposto dall'articolo successivo. Resta fin d'ora stabilito, che in ogni caso, i comuni concedenti si intendono sollevati e indenni da qualunque responsabilità verso terzi derivante da inadempienza dell'aggiudicatario.

Relativamente all'espletamento della gara, come stabilito dal D.Lgs. 196/2003: la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; le modalità di trattamento riguardano non solo la procedura concorsuale per l'aggiudicazione, secondo gli obblighi di legge, ma anche la possibilità di essere comunicate ai soggetto pubblici competenti per le finalità di controllo previste dall'art. 71 del T.U. 445/2000;

L'incaricato al trattamento dei dati è individuato nella persona del Responsabile del Procedimento.

Art. 10 - Vigilanza e penalità

I comuni concedenti si riservano la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli qualitativi e quantitativi per quanto riguarda il Servizio di riscossione coattiva oggetto dell'appalto, al fine di garantire l'esecuzione dello stesso alle prescrizioni degli atti di gara e legislative.

Le amministrazioni Comunali faranno pervenire alla società concessionaria, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali la società dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

La società concessionaria non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto ai comuni interessati.

La società concessionaria sarà tenuta, inoltre, a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi dei singoli comuni.

Sono fatte salve le norme relative alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Si riporta di seguito una tipologia, di massima, delle inadempienze che comportano l'applicazione di una sanzione:

Mancata osservanza delle norme in materia di riservatezza: € 100,00 per ogni fatto accertato;

Mancata osservanza da parte del personale adibito al servizio di front-office delle norme di comportamento: € 100,00 per ogni fatto accertato;

Ingiustificata assenza giornaliera programmata già dello sportello di front-office: € 50,00 per ogni giorno di assenza, fatto salvo l'applicazione delle misure sulla risoluzione del contratto;

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni da parte del concessionario, da produrre entro 24 ore dalla notifica, anche a mezzo fax. Trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate dal comune le penalità conseguenti. Nel caso di recidiva nell'arco di un mese, le penalità verranno raddoppiate.

Le inadempienze sopra descritte non precludono ai comuni il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta fornitura del servizio.

Dopo la comminazione di cinque sanzioni pecuniarie, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto, ex art. 12 del presente Capitolato.

È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere di diritto il contratto nelle ipotesi indicate nell'art. 12 del presente capitolato, trattenendo, a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione definitiva di cui all'art. 6.

L'applicazione del presente articolo è demandata ad ogni singola amministrazione comunale ed il cumulo delle cinque sanzioni indicate in precedenza è riferito ad ogni singolo comune.

Art. 11 – Divieto di cessione, modifiche al capitolato e riferimenti legislativi

È vietato all'aggiudicatario di cedere o sub-concedere in tutto o in parte l'attività assunta, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni e delle spese subiti dai comuni concedenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, i seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio alla data stabilita;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del concessionario;
- c) quando l'impresa si renda colpevole di frodi;
- d) cancellazione dall'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446/1997;
- e) apertura di procedura di fallimento a carico dell'aggiudicatario;
- f) abbandono dell'affidamento e/o interruzione immotivata dell'attività;
- g) continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione dell'attività di recupero;
- h) ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali, alle disposizioni di legge od ai regolamenti;
- i) mancato svolgimento del servizio di front-office già programmato senza giustificato motivo per più di tre volte nell'arco di un anno solare;
- j) impiego di personale non dipendente da parte dell'aggiudicatario;
- k) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- l) violazione al precedente articolo 11;
- m) reiterata violazione delle norme sul comportamento e sulla tutela della privacy;
- n) ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario rimarrà comunque obbligato a proseguire l'attività sulle pratiche ancora in gestione fino alla loro naturale conclusione.

Art. 13 - Dichiarazione di decadenza e risoluzione del contratto

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di decadenza di cui all'articolo precedente, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del singolo comune può unilateralmente risolvere il contratto con effetto immediato, comunicando al concessionario i motivi, mediante lettera raccomandata A/R, e con la possibilità di affidare il servizio a terzi in danno del concessionario e salva l'applicazione delle penalità prescritte.

Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa del concessionario sono a carico di quest'ultimo. La cauzione versata dal concessionario dichiarato decaduto, viene incamerata dal Comune.

Art. 14 - Esecuzione d'ufficio

Verificandosi deficienze ed abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, salvo quanto disposto dal presente capitolato, ha facoltà di ordinare e fare eseguire

d'ufficio, a spese del concessionario, quanto necessario per il regolare andamento della riscossione coattiva, ove esso, appositamente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti.

Art. 15 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato successivamente all'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di n.35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva prescritta dall'art. 79, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.

Entro tale data l'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto, comprensiva della cauzione definitiva.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla firma del contratto il giorno prestabilito dal responsabile del servizio dell'Unione Bassa Sesia, che trasmetterà un invito formale entro 15 giorni dalla ricezione della cauzione definitiva e della suddetta documentazione.

In caso di mancato rispetto di uno dei termini sopra indicati, il concorrente vincitore potrà essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, con conseguente escussione cauzione provvisoria ed il servizio verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.

Art. 21 - Pagamenti

I corrispettivi dovuti alla Ditta concessionaria saranno liquidati dai singoli comuni al momento della presentazione della relativa fattura. Il Comune interessato si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di ogni fattura. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo il concessionario dagli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato. Con il pagamento del predetto corrispettivo l'appaltatore si intenderà compensato di qualsiasi suo avere o pretendere per l'espletamento del servizio e per quanto ad esso connesso o da esso conseguente, senza poter sollevare alcun diritto per l'erogazione di nuovi o maggiori compensi.

Art. 22 - Spese inerenti il servizio

Tutte le spese necessarie alla realizzazione del Servizio di riscossione coattiva sono interamente a carico del concessionario. Il committente resta completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità. Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto.

Le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto, sono a completo carico del concessionario.

Art. 23 - Controversie

Le controversie e questioni in genere fra il Comune e la Ditta concessionaria, in relazione a tutto quanto previsto nel presente Capitolato, saranno deferite al giudizio del Tribunale Ordinario competente per territorio.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni legislative in materia.